**Comunicato stampa**

**CORONAVIRUS: COMMERCIALISTI, PROCEDURE SOVRAINDEBITAMENTO MIGLIORE STRUMENTO CONTRO L’USURA**

**La crisi economica espone famiglie, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi ai ricatti della criminalità. Per la categoria le procedure per la ristrutturazione del debito di questi soggetti saranno determinanti nei prossimi mesi. Ma vanno semplificate per dimezzare i tempi di approvazione dei piani di rientro**

*Roma, 19 giugno 2020 –* La pesante crisi economica generata dall’emergenza sanitaria in corso sta creando situazioni di grande difficoltà per decine di migliaia di **piccole aziende**, **lavoratori autonomi** e **famiglie**, trasformandole in potenziali vittime dell'**usura**. Lo strumento più efficace in campo per aiutare questi soggetti sono, secondo i commercialisti italiani, le **procedure da sovraindebitamento**, che andrebbero però **semplificate** per provare a **dimezzarne i tempi** nonché per trovare soluzioni adatte per modificare rapidamente i piani già omologati e in esecuzione. La posizione della categoria è stata espressa nel corso del webinar “**La gestione delle crisi da sovraindebitamento nella fase di emergenza sanitaria**”, svoltosi oggi a Roma e seguito in diretta web da migliaia di professionisti da tutta Italia.

**Le proposte dei commercialisti**

“Nell’attuale situazione di emergenza sociale post Covid-19 – ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Massimo Miani** - la crisi da sovraindebitamento tornerà ad avere un ruolo fondamentale. I dati diffusi dall’Istat destano forte preoccupazione. Tra marzo e aprile hanno perso il lavoro quasi 400mila persone. Secondo la task force a cui aderiscono MEF, MISE, Banca d’Italia, Abi, Medio credito centrale e SACE le richieste pervenute al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa per la sospensione di prestiti e rate solo a fine maggio sono 69.000 (con importo medio di 89.000 euro). I **consumatori**, i **professionisti,**i **piccoli imprenditori** sono in enorme difficoltà. Lo sono sia quelli ammessi in precedenza alla disciplina del sovraindebitamento, che a causa della pandemia si vedono costretti a **rinegoziare i termini** di adempimento dei piani già omologati o a dover tornare davanti al giudice per **modificare i precedenti accordi siglati con i creditori**, sia quelli che, pur essendo prima del Covid *in bonis*, a causa della pandemia si trovano e si troveranno improvvisamente “sovraindebitati” per aver perso il lavoro o per aver visto ridurre in modo vertiginoso il fatturato, o per aver dovuto chiudere o sospendere le attività”.  “Quando il disagio sociale ed economico è massimo – ha proseguito Miani – proliferano le **mafie** e le **organizzazioni criminose** che oggi compaiono davanti ai piccoli imprenditori e concedono denaro ad usura. Il link sovraindebitamento-usura è immediato. Per questo proponiamo di **semplificare al più presto** le procedure per la ristrutturazione dei debiti per esdebitare **famiglie**, **piccoli imprenditori, lavoratori autonomi**”.

“In questi mesi – ha affermato la consigliera nazionale dei commercialisti delegata ai metodi ADR, **Valeria Giancola** – le piccole e medie imprese che hanno già procedure di sovraindebitamento omologate sono sostanzialmente **impossibilitate a rispettarle**. Un dato di fatto che ci spinge a sostenere che quelle stesse procedure **vadano sospese**”. Giancola ha ricordato come il Consiglio nazionale dei commercialisti abbia proposto degli **emendamenti**al Dl Liquidità “la cui *ratio*era quella di semplificare le procedure attualmente vigenti considerato che, nell’attuale momento di urgenza, occorre intervenire tempestivamente. Per un verso, abbiamo proposto una procedura semplificata per garantire al sovraindebitato di **rinegoziare esclusivamente gli originari termini di adempimento**e accordando al giudice e all’**Organismo di composizione della crisi**la gestione della **procedura d’urgenza**. In tale ambito, il giudice procede ad autorizzare la proroga delle scadenze, sentito l’Organismo di composizione della crisi e valutati i giustificati motivi della domanda, **senza riattivare** i procedimenti di consultazione per ottenere il consenso dei creditori. Per altro verso – ha spiegato ancora Giancola – abbiamo proposto una modifica dell’attuale disciplina per consentire ai sovraindebitati fortemente incisi dalla pandemia di poter apportare **modifiche sostanziali**, ben più rilevanti rispetto al mero slittamento delle scadenze iniziali, ai piani e agli accordi **già omologati e in esecuzione** in tempi rapidi. Anche in questo caso, previa domanda del sovraindebitato assistito dall’Organismo di conciliazione della crisi, il giudice fissa immediatamente l’udienza per la discussione del piano, vale a dire in termini ridotti rispetto all’attuale disciplina. Si tratta di soluzioni che **potrebbero potenzialmente** **produrre un dimezzamento o, in casi patologici che purtroppo si registrano in ambito locale, più consistenti riduzioni delle tempistiche previste** nella legge per l’omologazione che, sebbene non accolte in sede di conversione del Dl Liquidità, ci auguriamo possano ancora trovare spazio in altri provvedimenti”.

**Il sovraindebitamento in Italia e all’estero. La legge 27 gennaio 2012, n. 3**

Coniata a ridosso della crisi degli anni 2008- 2009, in ritardo rispetto ad altri paesi d’Europa, la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 si occupa della ristrutturazione dei debiti dei soggetti che non sono fallibili, ponendosi come valida alternativa ai processi esecutivi.

Già da tempo gli ordinamenti americano, inglese e tedesco regolamentano il sovraindebitamento; l’ordinamento francese può contare su una legge *ad hoc* dal 1989. Dando uno sguardo oltre i nostri confini, era evidente come l’Italia fosse svantaggiata rispetto agli altri Paesi, dal momento che nel nostro ordinamento non veniva consentita la esdebitazione e non trovava regolamentazione la composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore e degli altri soggetti non fallibili.

La legge n. 3/2012 ha finalmente colmato questo vuoto, affiancando al fallimento e alle procedure concorsuali c.d. maggiori (destinate agli imprenditori commerciali non piccoli) la disciplina volta a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento fino ad allora regolamentate unicamente dal lento e costoso processo esecutivo.

Tra i destinatari della disciplina di cui alla legge n. 3/2012, infatti, accanto ai consumatori in difficoltà finanziaria, compaiono gli imprenditori commerciali “sotto soglia” (i piccoli) e, indipendentemente dalle dimensioni, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi, i professionisti, le società tra professionisti ed artisti, gli enti non profit, le start up innovative.

Va evidenziato che la legge n. 3/2012 riconosce al debitore l’esdebitazione, vale a dire il beneficio della liberazione dei debiti residui contratti verso i creditori che non siano stati soddisfatti con l’esecuzione della procedura.